



COMUNE DI CASTELLEONE

Provincia di Cremona

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero	Data
20	02-04-2021

**OGGETTO: MISURE DI CONTENIMENTO DELLA PANDEMIA.
PROVVEDIMENTO DI LIMITAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE AREE VERDI.**

IL SINDACO

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 13, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020, che prevede ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, revocando, contestualmente i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo e del 4 marzo 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 che dispone ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, stante l'evoluzione della situazione epidemiologica;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

Visto il decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID19»;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica sul territorio comunale, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sull'intero territorio nazionale che fondano il ricorso dell'Ente allo strumento generale di cui all'art. 50 del D.Lgs.267/2000;

Considerato che la normativa emergenziale adottata a far data dal mese di febbraio dell'anno 2020 poneva e pone come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a specifiche esigenze o ad uno stato di necessità;

Individuati quali luoghi nei quali può formarsi pericoloso assembramento di persone **le seguenti aree giardino ubicate in :**

PIAZZA VITTORIA

PIAZZA TRIESTE

ORTO DI SANTA CHIARA

PARCO VIA MONS. FERRARI - VIA PONCHIELLI

PIAZZA FRATELLI DI DIO -VIA GRAMSCI

PIAZZA FEPENICA – VIA PAPA GIOVANNI XXIII

VIA MATTEOTTI

VIA PRIMO MAGGIO - LUNGOSERIO

Ritenuto indispensabile adottare misure atte a evitare assembramenti nei suddetti luoghi pubblici;
Sentito al riguardo il Comando di Polizia Locale ed il Comando Stazione Carabinieri di Castelleone;

Visto quanto previsto dall'art.3, co.2 del D.L.19/2020; Viste le disposizioni di cui al D.P.C.M. Del 14/01/2021;

Visto lo Statuto Comunale; Visto il D.Lgs.267/2000 ed in particolare l'art.50;

O R D I N A

il divieto di accesso al pubblico alle seguenti aree a adibite a verde pubblico con parchi gioco per bambini e ragazzi fino alle ore 24:00 del 6 aprile 2021:

in tutte le seguenti le seguenti aree giardino ubicate in :

PIAZZA VITTORIA

PIAZZA TRIESTE

ORTO DI SANTA CHIARA

PARCO VIA MONS. FERRARI - VIA PONCHIELLI

PIAZZA FRATELLI DI DIO -VIA GRAMSCI

PIAZZA FEPENICA – VIA PAPA GIOVANNI XXIII

VIA MATTEOTTI

VIA PRIMO MAGGIO – LUNGOSERIO

D I S P O N E

la trasmissione del presente provvedimento alla Prefettura di Cremona, alla Polizia Locale di Castelleone ed al Comando stazione Carabinieri di Castelleone;

R I C O R D A

l'assoluto divieto di formazione di assembramenti in tutti i luoghi pubblici e privati - anche non oggetto della presente ordinanza – secondo quanto indicato nella normativa nazionale in materia

I N F O R M A

-che i trasgressori delle disposizioni della presente ordinanza saranno sanzionati ai sensi dell'art 7 bis del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; -che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di emanazione.

II SINDACO

Prof. Pietro Enrico FIORI